

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);	
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	4, 5, 6, 7
Mastrantuono Raffaele	6
Nicotra Benedetto Vincenzo	4, 6
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene ac-

cessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che la Commissione ha approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 e da 16 a 25 e l'articolo 28 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base, nonché l'articolo aggiuntivo 21. 023, mentre l'articolo 26 è stato accantonato.

La Commissione ha altresì approvato, in linea di principio, gli emendamenti 14. 3 del Governo e 15. 5 del relatore, interamente sostitutivi degli articoli 14 e 15, nonché gli articoli aggiuntivi 21. 021, 21. 022 e 21. 026 per la trasmissione alla VIII Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo alla discussione dei rimanenti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21. Do lettura dell'articolo aggiuntivo 21. 025:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART.

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Rifiuto di atti d'ufficio. Omissioni*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto

senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configura diniego di giustizia ».

21. 025.

Nicotra.

EGIPIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente onorevoli colleghi, ritengo che questa mattina la Commissione potrà discutere ben poco. Nella seduta di ieri abbiamo approvato, tra gli altri, l'articolo 21, sul quale era stato espresso il prescritto parere. Noi tutti sappiamo che presso la Commissione ambiente è in corso l'esame in sede consultiva degli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio e relativi alla disciplina degli appalti; al riguardo, la presidenza di quella Commissione ha chiesto una riunione degli uffici di presidenza della II e dell'VIII Commissione per un esame congiunto della problematica.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 21. 025, avevo già invitato il presentatore a ritirarlo, ma per confermare tale richiesta vorrei un'illustrazione da parte dell'onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, desidero ricordare ai colleghi che vi è un'intesa in base alla quale l'esame dei provvedimenti in sede legislativa si sarebbe interrotto al momento delle votazioni in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, l'Assemblea sarà chiamata a votazioni qualificate a partire dalle 10,30.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vorrei ricordare che sta per iniziare la seduta dell'Assemblea e che si era stabilito di sospendere i lavori della Commissione non appena fossero iniziati i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quando sia stata assunta questa determinazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Si tratta di un principio generale che è sempre stato rispettato.

PRESIDENTE. La prego, comunque, di voler illustrare l'articolo aggiuntivo 21. 025 da lei presentato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo che sia io, sia il rappresentante del Governo avevamo a suo tempo invitato l'onorevole Nicotra a ritirare questo articolo aggiuntivo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Credo che un'attenta lotta alle infiltrazioni mafiose ed alla cosiddetta mafia dei colletti bianchi possa condursi anche attraverso una nuova disciplina delle omissioni che costituiscono una pratica costante dei comportamenti mafiosi. Dietro le omissioni dei pubblici ufficiali si nascondono spesso corruzioni, concussioni ed altri reati.

Il rifiuto di un atto dovuto costituisce una prassi invalsa in tutte le pubbliche amministrazioni; pertanto, disciplinare il rifiuto di atti d'ufficio è esigenza che credo sia avvertita da tutte le forze politiche.

Tra l'altro, l'articolo aggiuntivo da me presentato non fa che riproporre una norma contenuta nel provvedimento, in corso d'esame presso questa Commissione, sui reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In ogni caso, se non si ritiene che la lotta alla mafia si combatta anche attraverso una differente disciplina del reato

di omissione, bisogna dirlo chiaramente. A mio avviso, questa norma può rappresentare un baluardo nella lotta alla mafia: le altre previsioni normative sono spesso improntate a toni demagogici e rischiano di ridursi ad « aria fritta ».

In conclusione, dichiaro di mantenere l'articolo aggiuntivo da me presentato, non accogliendo l'invito a ritirarlo che mi è stato rivolto dal relatore e dal Governo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su questo articolo aggiuntivo non tanto per il merito, quanto perché le disposizioni in esso contenute potranno essere più opportunamente trattate in sede di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. È proprio questo il motivo per il quale avevo invitato il presentatore a ritirare questo emendamento.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo rinnova all'onorevole Nicotra l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 21. 025 e, nel caso in cui questo venisse mantenuto, per le medesime motivazioni addotte dal relatore, si dichiara ad esso contrario.

PRESIDENTE. Propongo per il momento di accantonare questo articolo aggiuntivo e di esaminarlo successivamente. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — (Riciclaggio). — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato,

chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

21. 026.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole da: chiunque sostituisce *fino a:* stupefacenti o psicotrope *con le seguenti:* chiunque compie operazioni bancarie, finanziarie o valutarie atte a sostituire danaro, beni o altra utilità provenienti dai delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, o di delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope o il commercio illegale di munizioni, esplosivi o armi.

0. 21. 026. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Sinatra, Pedrazzi Cipolla.

Al primo capoverso, sopprimere le parole: ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

0. 21. 026. 3.

Nicotra, Fumagalli Carulli.

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

2. Se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria professionale o di

cambia-valuta, alla condanna consegue, rispettivamente, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'interdizione dalla professione, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cambia-valuta. 0. 21. 026. 2.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Fracchia.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che l'articolo aggiuntivo 21. 026 sia opportuno. Per tale motivo esprimo parere favorevole, mentre sono contrario ai subemendamenti 0. 21. 026. 1 e 0. 21. 026. 2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ho presentato, con la collega Fumagalli, il subemendamento 0. 21. 026. 3 in quanto il reato introdotto dall'articolo aggiuntivo 21. 026 costituisce un'autonoma fattispecie di favoreggiamento già prevista dal codice penale. In particolare, se colui al quale si riferisce l'inciso di cui propongo la soppressione (« ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti ») è l'imputato, l'inciso è da respingere, poiché nel nostro ordinamento a quest'ultimo è riconosciuto il diritto a mentire, tant'è che non è perseguibile per questo. In tutti gli altri casi, invece, si rientra nell'ambito del reato di favoreggiamento.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo maggiori chiarimenti. L'onorevole Nicotra motiva l'eliminazione dell'inciso nel senso che l'imputato, nel nostro ordinamento, può mentire. Mi pare che ciò non rientri nella sfera del soggetto attivo del reato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Allora costituisce una fattispecie autonoma di favoreggiamento. Se colui al quale si riferisce l'inciso di cui propongo la soppressione è l'imputato, l'inciso stesso è superfluo; negli altri casi, invece, si rientra nell'ambito del reato di favoreggiamento.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Non vedo elementi di preclusione. Comunque, sul subemendamento 0. 21. 026. 3 mi rimetto alla valutazione della Commissione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 21. 026 ed esprime parere contrario sui subemendamenti 0. 21. 026. 1 e 0. 21. 026. 2. Per quanto riguarda il subemendamento 0. 21. 026. 3, ricordo che l'inciso del quale si chiede la soppressione è il frutto di una convenzione sugli stupefacenti stipulata a Vienna il 10 dicembre 1988, alla quale l'Italia ha aderito. Il problema è stato a lungo dibattuto nell'ambito di una commissione presso il Ministero di grazia e giustizia. Anche se le osservazioni del collega Nicotra non sono del tutto peregrine, il Governo, avendo aderito alla convenzione di Vienna, chiede che l'inciso sia mantenuto, e pertanto esprime parere contrario sul subemendamento 0. 21. 026. 3.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, in seguito alle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, invito i colleghi Nicotra e Fumagalli Carulli a ritirare il subemendamento 0. 21. 026. 3. Tra l'altro, si pone l'esigenza di una pena diversa e maggiore rispetto al reato di favoreggiamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiriamo il subemendamento.

Colgo l'occasione per chiedere di interrompere i lavori della Commissione, data l'imminenza di votazioni in Assemblea.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Poiché il gruppo democristiano chiede di non procedere comunque a votazioni, stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, ritengo che sarebbe meglio rinviare ad

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

altra seduta il seguito della discussione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore* Signor presidente, dato che in Assemblea stanno per avere luogo votazioni sul provvedimento riguardante la riforma delle autonomie locali, credo occorra valutare la richiesta del gruppo democristiano.

PRESIDENTE. Collegli, poiché in Assemblea stanno per avere luogo votazioni sull'importante provvedimento concer-

nente le autonomie locali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 12 dicembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO